

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 04.07.1994**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI  
PROTEZIONE CIVILE DEL  
COMUNE DI S C H I O**

Art. 1

Il Comune di Schio favorisce la formazione di GRUPPI di volontariato specializzati nella PROTEZIONE CIVILE, ne cura la preparazione e l'addestramento, avvalendosi anche della collaborazione di Istituzioni e Organi specifici.

Art. 2

I Gruppi di Volontariato di Protezione Civile prestano la loro opera, senza fini di lucro, di vantaggio personale, o di remunerazione, in attività di previsione, prevenzione, intervento e soccorso, secondo proprie specialità, in attuazione dei propri scopi statutari e/o per collaborare ad iniziative dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

I Gruppi di Volontariato di Protezione Civile devono essere formalmente costituiti e iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni in osservanza del "Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare" approvato con D. C. n. 16 del 31 gennaio 1994, con particolare riguardo agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e con le limitazioni di cui al successivo art. 5.

Il rapporto tra il singolo Gruppo e il Comune sarà regolato da apposita convenzione.

Il Responsabile di ciascun Gruppo è garante dell'osservanza del presente Regolamento da parte del Gruppo medesimo.

Art. 4

In caso di calamità o di assenza di risorse proprie l'Amministrazione può richiedere la collaborazione dei Gruppi di volontariato.

L'ambito d'azione delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile è il territorio comunale.

## Art. 5

Il coordinamento dei gruppi con la struttura dell'Amministrazione è effettuato da apposito comitato operante sotto la responsabilità del Sindaco, o dell'Assessore delegato.

Il COMITATO DI COORDINAMENTO è composto:

- a) dal Sindaco, o Assessore delegato, che lo Presiede;
- b) dal Dirigente del Settore Tecnico, o suo delegato;
- c) dai Responsabili dei singoli Gruppi di Volontariato di Protezione Civile convenzionati con l'Amministrazione.

E' assistito da un dipendente del Comune di Schio, con qualifica non inferiore alla 6<sup>a</sup>, per le funzioni di segreteria.

I Rappresentanti di Corpi ed Istituzioni specializzate nelle varie attività possono essere chiamati a cura del Presidente a partecipare ai lavori del Comitato.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.

## Art. 6

In caso di chiamata da parte del Sindaco per calamità od emergenza, i gruppi dei volontari di Protezione Civile convenzionati hanno l'obbligo di intervenire, compatibilmente con le persone e le risorse disponibili.

Per le attività di addestramento, intervento e soccorso il Comune provvede alla copertura dei rischi di responsabilità civile e infortunio mediante apposita Assicurazione.

## Art. 7

Gli appartenenti ai Gruppi si impegnano a partecipare alle attività con dedizione, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, integrandosi con la struttura comunale, con gli altri gruppi di volontariato e con le altre organizzazioni che intervengono.

## Art. 8

### CONVENZIONE

Per la realizzazione di programmi relativi ai campi di applicazione del presente Regolamento, che consentano l'apporto continuativo delle Organizzazioni di volontariato, la Giunta Comunale può stipulare apposite convenzioni secondo i criteri di cui all'art. 9.

## Art. 9

### CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

- 1) La convenzione di cui all'art. 8 è stipulata con le Organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi al Registro di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 16 del 31.1.1994, o già convenzionate alla data di approvazione del presente Regolamento.
- 2) La convenzione deve, tra l'altro, indicare:
  - a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il

- raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del Settore Comunale;
- b) la durata del rapporto convenzionale;
  - c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
  - d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;
  - e) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
  - f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità;
  - g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
  - h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
  - i) l'obbligo di fornire periodicamente alla Giunta Comunale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;
  - l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle proprie attività;
  - m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da/a terzi e retribuite;
  - n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
- 3) La convenzione deve riservare alla Giunta Comunale un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, allo svolgimento dell'attività.
- 4) La Giunta Comunale, previa istruttoria del Dirigente competente, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 3.
- 5) Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi previsti nella convenzione vengono rideterminati annualmente dalla Giunta Comunale.

## Art. 10

### FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI

La Giunta Comunale, nell'ambito del Programma triennale di formazione professionale, anche sulla base di richieste o di proposte delle Organizzazioni di volontariato promuove iniziative di formazione e di aggiornamento dei volontari, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.

## Art. 11

### RICHIAMO NORMATIVO

Per le fattispecie non espresse nel presente Regolamento vale la normativa nazionale e regionale, ed i regolamenti adottati da questa Amministrazione.